

SULL'INTERDITTIVA ANTIMAFIA

*Rimangono forti perplessità anche dopo la riforma del 2021, e sulla sua
limitata applicazione**

Il tema dell'interdittiva antimafia disposta dai Prefetti è stato già affrontato su questa rivista.

Per la pregnanza e la rilevanza sociale ed economica che essa assume, si ritiene utile tornarci.

Ed infatti il fenomeno sembra in continua crescita, le aziende colpite (o a cui si nega la c.d. *white list*) sono aumentate.

Ma davvero si sta combattendo la criminalità o l'aumento di provvedimenti di tal fatta è dovuto al troppo spazio discrezionale alle Prefetture, sulla base della legge?

Quando due anni fa, in questa rubrica, si informava il lettore della entrata in vigore del Dlgs 152 del 6.11.2021 che introduceva alcune novità di stampo garantista e si salutava la riforma con una certa soddisfazione.

L'art. 94 comma 2 bis T.U. Antimafia, introdotto con il citato Dlgs 152, introduceva, infatti, alcuni degli argomenti da sempre spinti dell'Avvocatura del libero Foro, nel suo costante sforzo di proporre temi alla Giurisdizione per rendere l'informativa antimafia più consona ai principi generali e costituzionali.

Ed infatti la riforma ha previsto, tra l'altro l'obbligo del preventivo *contraddittorio* sulle risultanze dell'istruttoria prima di emettere provvedimenti, e la *graduazione* delle misure prefettizie, a partire dal semplice controllo dei flussi finanziari, al controllo dell'azienda per un

certo periodo di tempo , da 12 a 18 mesi quando si considera “occasionale” il contatto con criminalità.

Così disponendo si permette all’azienda sana, ma sotto la lente d’ingrandimento del Prefetto, di continuare ad operare, lasciando l’intedittiva vera e propria come ultimo rimedio nel caso di infiltrazioni mafiose accertate. Senonchè, la novità legislativa in questi primi anni di applicazione non ha comportato un reale mutamento né nell’approccio dell’Amministrazione degli Interni né bisogna dire, della stessa giurisprudenza amministrativa.

In realtà, l’esperienza pratica dice che il contraddittorio preventivo si risolve quasi sempre in una formalità senza nessuna utilità perché mai, o quasi mai, si arricchisce l’istruttoria compiuta dalla Prefettura, e ciò in quanto il contributo portato dall’imprenditore coinvolto è sottovalutato, salvaguardando sempre l’istruttoria già compiuta dai c.d. Gruppi Interforze, sulla quale difficilmente si torna.

La graduazione delle misure pure ha trovato scarsissima applicazione.

Molto raramente, per esempio, una frequentazione impropria o un contatto singolo e lontano, sono considerati *occasionalmente*, pur quando, ragionevolmente, appare evidente tale condizione.

Ciò perché, lo si è compreso con l’esperienza pratica, il concetto di *occasionalità* della permeabilità mafiosa, la novità legislativa del 2021 per dare una sponda alle aziende sane, ma attenzionate, è ritenuto di difficile lettura e comunque utilizzata con grande attenzione. Eppure lo sforzo di applicare più spesso le misure alternative andrebbe fatto, perché disporre una misura di prevenzione c.d. “collaborativa”, anche per “decontaminare” l’economia delle imprese non del tutto attagliate dall’infiltrazione mafiosa e

reinserirle nel mercato sano, è giusto, corretto oltre che conforme all'ordinamento. E nulla toglie che verificate le reali condizioni dell'azienda, scatti la misura più grave dell'interdittiva in un secondo momento.

Ma è evidente, come detto, che tale criterio, per far degradare la condizione permeabilità mafiosa dell'impresa *da cronica ad occasionale*, sia utilizzato con grande premura e, spesso, riottosità.

La giurisprudenza non aiuta, perché richiede ulteriori valutazioni non strettamente legate alla lettera della legge.

Sulla scia della Cass. pen., sez. II, 16 marzo 2023, n. 11326, si è detto che “la verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio *prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata*, mediante gli strumenti di controllo previsti “.

Il Prefetto deve dunque non limitarsi al dato storico e fattuale, ma anche valutare, *a priori*, se l'impresa è in grado fare pulizia ed emendarsi, prognosi ardua.

Anche nelle pronunce anche del Giudice Amministrativo si fa riferimento al duplice, complesso, giudizio: in negativo, verificando la non stabilità e non attualità dell'agevolazione; in positivo, formulando una prognosi favorevole di bonifica e radicale risanamento dell'impresa.

Si tratta di valutazioni, basate su criteri molto generali, per non dire evanescenti, tali da rendere difficile la scelta del funzionario prefettizio.

Ed alla prudenza del funzionario, si accompagna quella del Giudice.

Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 6144 del 22/06/2023 ha affermato come “nel segno della anticipazione della soglia di difesa dell’ordine pubblico economico e del tessuto economico legale dall’ingerenza mafiosa, tipica del provvedimento interdittivo, *anche la meramente occasionale disponibilità* dell’impresa ad accettare di *venire a patti* con la criminalità organizzata, pur senza entrare stabilmente a fare parte dei relativi ranghi, con lo scopo di trarre vantaggio dalla sua protezione o anche solo di sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal rifiuto della sua prossimità, *integri una situazione oggettivamente allarmante*, in quanto idonea a manifestare un elemento di fragilità nella rete di contenimento apprestata dallo Stato nei confronti della invadenza mafiosa”

Di fatto quindi, si rende difficile, se non impossibile, attivare queste misure alternative per distinguere le imprese colluse con quelle sane e con labili e singolari indizi di permeabilità, se anche l’occasionalità, individuata dalla legge come il criterio per disporre una precisa graduazione di interventi, deve essere interpretata attraverso un complesso, arricchito giudizio , con valutazioni che neanche un Tribunale penale di prevenzione, avvezzo a tali criteri ermeneutici, potrebbe agevolmente compiere. E senza contare la prudenza , a volte doverosa, a volte no, che in questa materia coinvolge tutti gli operatori.

La riforma ha la precisa *ratio* di rendere compatibile l’istituto della c.d. prevenzione amministrativa con principi di rango costituzionale come la libertà di impresa, oltre che con la dignità della persona, permettendo ai

Prefetti di attuare forme di controllo ed accertarsi, con la presenza dello Stato nell'azienda, che nessun condizionamento è in atto.

Ma se si allargano i criteri per definire l'occasionalità, e la giurisprudenza avalla questi provvedimenti con letture timorose, sarà sempre più comodo *dire di no*, non assumere responsabilità, rendendo inutili gli strumenti approntati dal Legislatore.

Luigi Maria D'Angiolella

**Articolo apparso sul numero di Maggio 2024 di Costozero, mensile di Confindustria. L'Autore è avvocato amministrativista del Foro di Napoli*